



ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Allegato 4 al Decreto n. 1632/34 del 14.7.2016

DIRETTIVE REGIONALI PER L'ATTUAZIONE DEL BANDO "PACCHETTO GIOVANI" - 2016

SOTTOMISURA 6.1 - "Aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori"

SOTTOMISURA 4.1 - "Sostegno a investimenti nelle aziende"

PORTATA FINANZIARIA

Le risorse disponibili per il bando "Pacchetto giovani" 2016+ammontano a " 50.000.000,00, di cui " 20.000.000,00 della sottomisura 6.1 e 30.000.000,00 della sottomisura 4.1.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO

La presentazione delle domande potrà avvenire nel periodo compreso tra il 15.09.2016 e il 16.01.2017.

Si è ritenuto di limitare tale periodo a soli quattro mesi per poter garantire in tempi brevi eventuali azioni correttive che dovessero rendersi necessarie per ottimizzare le procedure di finanziamento, considerato che i bandi delle misure a investimento sono caratterizzati da sostanziali novità quali l'adozione delle nuove procedure a sportello e la completa dematerializzazione del bando sul sistema SIAN. In ogni caso, il successivo bando verrà aperto a breve distanza dalla chiusura del primo in modo da assicurare continuità alla presentazione delle domande di sostegno.

Il termine per la presentazione delle domande di sostegno potrà essere anticipato in caso di accertato esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

LIVELLO ED ENTITÀ DEL SOSTEGNO

Il sostegno è concesso:

- ai sensi della sottomisura 6.1, sotto forma di premio forfettario pari a " 50.000,00, per l'avviamento dell'attività imprenditoriale da parte del giovane agricoltore;
- ai sensi della sottomisura 4.1, sotto forma di contributo in conto capitale per la realizzazione degli interventi di miglioramento aziendale; l'intensità del sostegno è fissata nella percentuale del 50% degli investimenti riconosciuti ammissibili per le aziende ricadenti in zone non svantaggiate e nella misura del 70% per quelle ricadenti in zone con svantaggi naturali, delimitate ai sensi della direttiva 75/268/CEE. Per le aziende parzialmente ricadenti in zona svantaggiata si applica il principio della prevalenza con riferimento alla superficie catastale. La restante parte, non coperta dal finanziamento pubblico, sarà a totale carico dei beneficiari.

MASSIMALI DI FINANZIAMENTO

Il volume massimo di investimento ammissibile per azienda (IVA esclusa, ma comprese le spese generali), è fissato in " 1.200.000,00 per l'intera durata del PSR. Il volume massimo di investimento per singolo progetto non può in ogni caso superare 12 volte la Produzione Standard Totale (PST) dell'azienda. Le domande per importi superiori non saranno ritenute ammissibili.

Il contributo per singolo progetto non può essere comunque superiore a " 500.000,00.



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Non è consentita la presentazione di domande di sostegno per un volume d'investimenti inferiore a 50.000 euro.

Gli importi massimi del sostegno non possono essere elusi mediante la creazione di condizioni artificiali per il finanziamento, quali il frazionamento artificiale dei progetti e/o dell'impresa.

REQUISITI E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ

Per quanto riportato nelle schede delle sottomisure 4.1 e 6.1 contenute nel PSR della Sardegna 2014/2020, beneficiari del pacchetto giovani+ sono i giovani agricoltori in possesso dei seguenti requisiti:

- a) età compresa tra 18 anni compiuti e 41 anni non ancora compiuti;
- b) qualifiche e competenze professionali adeguate;
- c) insediamento per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda;
- d) dimensione economica dell'azienda compresa tra 15.000 e 100.000 euro;
- e) iscrizione nel registro delle imprese della C.C.I.A.A.;
- f) iscrizione all'anagrafe delle aziende agricole.

Tali requisiti devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda, ad eccezione del requisito di possesso di qualifiche e competenze professionali adeguate per il quale può essere accordato un periodo di proroga non superiore a 36 mesi a decorrere dalla data di concessione del sostegno.

La qualifica e competenza professionale è soddisfatta nei seguenti casi:

- 1) possesso di titolo diploma di laurea in materia agraria, veterinaria, della scienza delle produzioni animali o della scienza delle tecnologie alimentari ovvero diploma universitario per le medesime aree professionali;
- 2) abilitazione all'esercizio della professione in una delle materie di cui al punto precedente;
- 3) diploma di scuola media superiore in materia agraria;
- 4) possesso del titolo di qualifica rilasciato dall'Istituto Professionale per l'Agricoltura a conclusione del terzo anno;
- 5) frequenza di un corso di formazione finalizzato all'acquisizione di competenze e conoscenze in campo agricolo;
- 6) svolgimento di attività lavorativa in campo agricolo come lavoratore subordinato o autonomo (artt. 2094 e 2222 del c.c.) per un periodo di tre anni - anche non continuativi, attestata da idonea documentazione (ad es. certificazioni fiscali o previdenziali).

I titoli di studio di cui ai punti da 1 a 4, devono essere conseguiti in Italia presso scuola statale o ad essa parificata ovvero legalmente riconosciuti in Italia se conseguiti all'estero.

Il requisito di cui al punto 5) è soddisfatto qualora il giovane abbia conseguito un attestato di frequenza con profitto, o certificazione delle competenze, di un corso di formazione professionale in campo agricolo purché di durata complessiva pari ad almeno 150, finanziato con risorse pubbliche o autorizzato in regime di autofinanziamento dalla competente amministrazione pubblica ed



ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

organizzato da soggetti accreditati ai sensi della vigente normativa, per la Regione Sardegna - Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale - Servizio Formazione.

Il requisito di cui al punto 6) è soddisfatto qualora il giovane abbia lavorato in qualità di coadiuvante agricolo o familiare, lavoratore/bracciante agricolo subordinato, commisurando in 5.700 ore il tempo di lavoro agricolo necessario al raggiungimento della soglia richiesta (1 anno = 1.900 ore).

La condizione di primo insediamento è verificata sulla base dei seguenti elementi:

- 1) il giovane non ha beneficiato di finanziamenti pubblici già erogati con la medesima finalità della sottomisura 6.1;
- 2) il giovane agricoltore non è stato titolare di partita IVA per attività agricola oltre i 6 mesi precedenti la presentazione della domanda. L'eventuale precedente iscrizione alla IVA per l'esercizio di attività diverse da quella agricola non costituisce pregiudizio per l'ammissibilità della domanda;
- 3) il giovane agricoltore non è stato titolare di ditta individuale in campo agricolo o non ha rivestito ruoli in società con le suddette caratteristiche di capo azienda, oltre i 6 mesi precedenti la presentazione della domanda;
- 4) l'insediamento non deve riguardare la costituzione ex novo di società tra coniugi nel caso in cui uno sia o sia stato già titolare di un'azienda agricola individuale o rappresentante legale di società o corresponsabile in cooperative;
- 5) l'insediamento non deve avvenire in un'azienda che deriva da passaggio di titolarità dell'azienda anche per quota, tra coniugi, per atto ~~tra~~ ^{tra} vivi+, avvenuto dopo il 1.1.2016) fatta salva l'incapacità professionale di lunga durata del coniuge. Tale divieto è limitato ai terreni, facenti parte dell'azienda preesistente, di cui il coniuge può disporre la cessione, legittimamente ed autonomamente (terreni in proprietà esclusiva).
- 6) L'insediamento è ammesso esclusivamente in un'azienda condotta a titolo di proprietà o affitto.

Ai sensi del DM 12 gennaio 2015 n. 162, sono prese in considerazione soltanto le superfici di cui il richiedente ha provato la disponibilità nel fascicolo aziendale.

La dimensione economica viene calcolata, con riferimento alla situazione iniziale dell'azienda agricola descritta nel business plan allegato alla domanda, mediante la determinazione della Produzione Standard Totale (PST) aziendale. Gli ordinamenti colturali e la consistenza degli allevamenti da prendere in considerazione sono quelli riportati nell'ultimo fascicolo aziendale validato rispetto alla data di presentazione della domanda.

Al fine di evitare il frazionamento di aziende agricole preesistenti e la creazione di condizioni artificiali per l'accesso al sostegno finalizzato, in particolare, a favorire il ricambio generazionale, non sono ammesse:

- superfici che derivano dal passaggio per atto ~~tra~~ ^{tra} vivi+(successivo al 1.1.2016) di un'azienda preesistente in ambito familiare di proprietà di parenti/affini di 1° grado di età inferiore ai 55 anni, fatta salva l'incapacità professionale di lunga durata del parente;



ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

- l'insediamento in un'azienda che deriva dal frazionamento per atto %a vivi+ (successivo al 1.1.2016) di un'azienda preesistente in ambito familiare di proprietà di parenti/affini fino al 1° grado (genitori e figli; suoceri, generi e nuore; figli del solo coniuge).

Tali esclusioni sono limitate ai terreni, facenti parte dell'azienda preesistente, di cui il parente/affine può disporre la cessione, legittimamente ed autonomamente (terreni in proprietà esclusiva).

Si dispone, inoltre, che ai fini dell'ammissione al finanziamento, il progetto deve essere cantierabile al momento della sua presentazione. La mancanza della cantierabilità, in tutto o in parte, comporterà l'esclusione della domanda.

Al fine di garantire l'impegno legato al mantenimento della destinazione d'uso degli investimenti, il beneficiario deve avere la disponibilità giuridica dei terreni (esclusivamente in proprietà o affitto) nei quali intende effettuare gli investimenti, al momento della presentazione della domanda e, nel caso di affitto, per una durata residua pari ad almeno 7 anni, con l'impegno di garantire la disponibilità (anche con altri titoli di conduzione) per uguale periodo anche di tutte le altre superfici necessarie al dimensionamento dell'intervento (con la possibilità a tale scopo di modificare nel tempo le particelle aziendali).

INVESTIMENTI AMMISSIBILI

Gli interventi specifici ammissibili e quelli non ammissibili, l'intensità del sostegno e le condizioni generali di ammissibilità sono indicati nella scheda di misura contenuta nel PSR 2014/2020 approvato dalla Commissione delle Comunità Europee con Decisione C (2015) n. 5893 del 19.08.2015.

Si dispone inoltre che:

- nel caso di progetti che prevedono la sola fornitura di attrezzature e macchinari le spese generali saranno riconosciute fino alla concorrenza del 5%;
- le macchine ed attrezzi devono rispettare i requisiti minimi di sicurezza per l'uso delle attrezzature di lavoro previsti nell'allegato V del D.Lgs. 81/08;
- la costruzione di nuove abitazioni o vani appoggio, o la loro ristrutturazione, è consentita fino ad un massimo di 50 mq di superficie commerciale complessiva;
- gli impianti ad energia solare e eolica non dovranno comportare utilizzo di suolo agricolo, salvo il caso di modeste superfici (comunque non superiori a 50 mq) per la base d'appoggio delle pale eoliche.

MODALITA' DI FINANZIAMENTO

Il premio di primo insediamento ai sensi della sottomisura 6.1 è erogato in due rate di valore decrescente:

- la prima rata del sostegno, pari al 70% dell'importo del premio, deve essere richiesta entro 3 mesi dalla concessione, previa costituzione della polizza fidejussoria pari al 100% del valore della prima rata;
- la seconda rata, pari al 30%, è erogata a saldo, ed è subordinata alla verifica della corretta esecuzione del business plan; può essere richiesta entro 2 mesi dal termine fissato per la conclusione del business plan aziendale, presentando insieme ad essa una relazione, a firma di un tecnico abilitato, sull'effettiva conclusione degli interventi previsti, riportati in essa i risultati raggiunti e, ove necessario, l'indicazione dell'avvenuto aggiornamento del fascicolo aziendale.



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Inoltre, a valere sul contributo concesso con la sottomisura 4.1, può essere erogata una anticipazione nel limite massimo del 50% del contributo assentito a seguito di dichiarazione di avvenuto inizio dei lavori. La richiesta di anticipazione deve essere presentata entro 3 mesi dalla data di notifica del provvedimento di concessione dell'aiuto; potranno essere concesse proroghe a detto termine solo per motivate richieste adeguatamente documentate e non dipendenti dal beneficiario ma da ritardi della Pubblica Amministrazione. L'istanza di proroga dovrà pervenire, in ogni caso, prima della scadenza del termine previsto.

Potrà inoltre essere erogato un ulteriore acconto sul contributo dietro presentazione di SAL (Stato di avanzamento dei lavori) e della documentazione necessaria per la certificazione della spesa sostenuta; il SAL può essere richiesto ad avvenuta realizzazione di almeno il 30% dell'importo totale di spesa ammessa. L'importo massimo riconoscibile in acconto, compreso l'eventuale importo già accordato in anticipazione, non può superare l'80% del contributo totale concesso, fatta salva diversa disposizione dell'organismo pagatore AGEA.

La domanda di pagamento in acconto può essere presentata fino a due mesi prima della conclusione delle operazioni fissata nella decisione di finanziamento.

Il saldo finale del contributo, verrà erogato a seguito di accertamento finale di regolare esecuzione delle opere.

CRITERI DI VALUTAZIONE

Rimandando al documento "Criteri di selezione", approvato dal Comitato di sorveglianza del PSR 2014/2020 del 18 novembre 2015, si specifica che:

- i requisiti di priorità devono essere posseduti dal richiedente al momento della presentazione della domanda di sostegno;
- la priorità prevista per l'insediamento in un'azienda agricola precedentemente condotta da un agricoltore di età maggiore di 67 anni può essere attribuita solo se il subentro è avvenuto entro 12 mesi dalla cessazione dell'attività da parte dell'agricoltore, se questi ha condotto l'azienda per almeno 5 anni ed era regolarmente iscritto all'Anagrafe delle aziende agricole. La cessione al giovane deve riguardare l'intera azienda;
- per l'altro organismo di filiera si intende una cooperativa o consorzio di cooperative che provvede alla trasformazione e commercializzazione del prodotto. L'O.P. o l'organismo di filiera non devono necessariamente operare nel comparto produttivo di riferimento;
- per l'attribuzione del punteggio relativo al comparto produttivo, nel caso di aziende miste si fa riferimento al comparto maggiormente interessato dall'intervento in termini di costo dell'investimento; qualora un investimento interessi più comparti sarà attribuito al settore produttivo prevalente in termini di PS;
- il beneficiario deve garantire il possesso dei requisiti di accesso alla misura e di quelli che determinano priorità per almeno 5 anni dalla data della concessione dell'aiuto, pena la revoca della concessione stessa, fatte salve le cause di forza maggiore.

SELEZIONE E ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

La procedura di assegnazione dei fondi disponibili prevede le seguenti fasi:



ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

- 1) la somma totale dei fondi disponibili viene suddivisa in tre quote, pari al 40 %, al 33% e al 27% del totale. La prima quota (40%) è riservata alle domande con priorità alta, la seconda (33%) alle domande con priorità media e la terza (27%) alle domande con priorità bassa;
- 2) ogni domanda ammissibile può attingere dalla quota pertinente, in base al relativo punteggio;
- 3) in caso di esaurimento delle risorse le prime due classi possono attingere dalle risorse eventualmente disponibili nella classe di punteggio inferiore;
- 4) in caso di esaurimento delle risorse della classe inferiore le domande senza copertura finanziaria verranno sospese fino al termine del bando in attesa di un eventuale spostamento di risorse dalle classi superiori in base al punto successivo;
- 5) qualora alla chiusura del bando le risorse assegnate ad una classe di punteggio non risultino completamente utilizzate, le economie potranno essere impiegate per il finanziamento di progetti della classe immediatamente inferiore con priorità in base all'ordine di presentazione;
- 6) le domande che non dovessero comunque essere finanziabili in base al punto precedente dovranno essere ripresentate nel bando successivo; in tal caso, potranno essere riconosciute eventuali spese sostenute dopo la presentazione della prima domanda e sono fatti salvi i requisiti richiesti dalla sottomisura 6.1;
- 7) In caso di esaurimento di tutte le risorse prima del termine del periodo di presentazione delle domande il bando verrà chiuso anticipatamente.

Poiché il bando "pacchetto giovani" viene alimentato con le risorse provenienti dalle due diverse sottomisure (4.1 e 6.1), le risorse si intendono esaurite, a livello di bando complessivo o di classe di priorità, nel momento in cui non vi è più disponibilità finanziaria anche per una sola delle due sottomisure.

La presentazione delle domande di sostegno e la relativa istruttoria avverranno secondo il sistema "a sportello", non sono quindi previste graduatorie ma l'istruttoria verrà avviata dagli uffici competenti immediatamente dopo aver ricevuto il progetto, tenendo conto delle disponibilità di risorse nella relativa classe di punteggio. Pertanto, all'interno della stessa classe di punteggio la precedenza verrà data in base alla data di presentazione della domanda di sostegno.

L'istruttoria e la conseguente emissione del provvedimento di concessione o diniego del finanziamento devono concludersi entro 90 giorni dalla presentazione del progetto.

CONCLUSIONE DEI LAVORI

La chiusura dei lavori deve essere comunicata:

- entro 9 mesi dalla notifica del provvedimento di concessione del contributo per operazioni che prevedono, oltre alle spese generali, solo l'acquisto di macchine e attrezzature;
- entro 12 mesi per operazioni che prevedono la realizzazione di lavori, opere e impianti tecnologici per un importo totale di spesa ammessa inferiore a 300.000 euro;
- entro 18 mesi per operazioni che prevedono la realizzazione di lavori, opere e impianti tecnologici per un importo totale di spesa ammessa pari o superiore a 300.000 euro.



IMPEGNI DEL BENEFICIARIO

Il beneficiario dell'aiuto deve rispettare i seguenti impegni:

- 1) condurre l'azienda in qualità di capo azienda per almeno 5 anni a decorrere dalla data della concessione del sostegno;
- 2) se non posseduto alla data di presentazione della domanda, acquisire il requisito della conoscenza e competenza professionale massimo entro 36 mesi a decorrere dalla data di adozione della decisione individuale di concessione del sostegno;
- 3) conformarsi alla definizione di "agricoltore attivo" di cui all'art. 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013, entro 18 mesi dalla data dell'insediamento;
- 4) avviare il piano di sviluppo aziendale (business plan) entro nove mesi dalla data della concessione dell'aiuto e completarlo entro quattro anni dalla stessa data; a tale proposito si specifica che:
 - a) Il business plan si considera avviato quando il giovane agricoltore ha effettivamente iniziato l'attività agricola attraverso l'acquisto di mezzi di produzione (acquisto concimi, fitofarmaci, sementi, mangimi, ecc.) o altre spese necessarie all'esercizio dell'attività;
 - b) Il business plan si considera completato quando si verificano tutte le seguenti condizioni:
 - sono stati raggiunti gli obiettivi di sviluppo aziendale indicati nel piano aziendale;
 - sono stati realizzati gli eventuali investimenti materiali e immateriali necessari al raggiungimento degli obiettivi;
 - il giovane agricoltore ha acquisito la qualifica e competenza professionale qualora non posseduta al momento della presentazione della domanda;
 - il giovane agricoltore si è conformato al requisito di "agricoltore attivo" qualora non posseduto al momento della presentazione della domanda;
 - si è dato avvio alla vendita dei prodotti aziendali.
- 5) consentire il regolare svolgimento dei controlli in loco e "ex post" e/o dei sopralluoghi o "visite in situ" effettuati dai soggetti incaricati al controllo;
- 6) il beneficiario per tutto il periodo di impegno di cui al punto 1) deve inoltre:
 - garantire la dimensione economica minima prevista dal bando in termini di Produzione Standard;
 - partecipare, qualora attivate, alle attività di informazione nell'ambito della sottomisura 1.2 indicate nel business plan;
 - aderire, qualora attivati, ai servizi di tutoraggio dell'Agenzia LAORE a favore dei beneficiari della misura;
 - adempiere agli obblighi di monitoraggio e valutazione di cui all'articolo 71 del Reg. (UE) n.1305/2013.

REVOCHE, RIDUZIONI ED ESCLUSIONI

La mancata ottemperanza dei seguenti impegni essenziali comporta la decadenza totale dall'aiuto e la restituzione delle somme percepite maggiorate degli interessi calcolati:



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

- se non posseduto alla data di presentazione della domanda, acquisire il requisito della conoscenza e competenza professionale entro 36 mesi a decorrere dalla data di adozione della decisione individuale di concessione del sostegno;
- rimanere insediato nell'azienda in qualità di capo azienda per tutto il periodo di impegno;
- conformarsi alla definizione di agricoltore attivo di cui all'art. 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013, entro 18 mesi dalla data dell'insediamento;
- avviare il piano di sviluppo aziendale entro nove mesi dalla data della concessione dell'aiuto e completarlo entro quattro anni dalla stessa data;
- mantenere, per tutto il periodo di impegno, la dimensione economica minima prevista in termini di Produzione Standard;
- adempiere agli obblighi di monitoraggio e valutazione;
- consentire il regolare svolgimento dei controlli in loco e le verifiche periodiche.

Le disposizioni per le riduzioni da applicare in caso di mancata ottemperanza degli impegni accessori saranno definite ai sensi dell'articolo 23 del D.M. n. 3536 del 08.02.2016 e approvate con specifico provvedimento.